



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“Sezione tecnica”
LIPARI

ORDINANZA N° 04/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA: La nota del Gruppo Ormeggiatori e battellieri delle Isole Eolie del 06/02/2018 prot. n. 9/C/2018;
- VISTA: l'ordinanza n. 65/2017 dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari recante lavori di allungamento dello Scalo Palombo dell'isola di Alicudi;
- VISTA: lo stralcio fotografico dei danni causati alla banchina, agli sfiati ed alle strutture, dalla mareggiata in data 06.02.2018;
- RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e/o cose;
- VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

Che a seguito della mareggiata in data 06/02/2018 la pavimentazione di calpestio, gli sfiati e l'area di attracco navi risulta essere disconnesso e cedevole per tanto, a decorrere dalle ore 19.00 del giorno 06.02.2018 e fino alla verifica ed al ripristino della funzionalità dell'area:

ORDINA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

Art. 1- Divieti

Nell'area di testata del molo denominato “Scalo Palombo” dell'isola di Alicudi per un distanza di 20 metri dalla testa e di 20 metri nello specchio acqueo antistante la precitata area, come indicato nella planimetria allegata, è vietato:

- l'accesso, la sosta, il transito di persone ed autoveicoli;
- navigare ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale ovvero da traffico;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualunque attività a terra od a mare che presupponga la presenza di persone o cose.

RENDE NOTO

Che a seguito della mareggiata in data 06/02/2018 la pavimentazione di calpestio, gli sfiati e l'area di attracco navi risulta essere disconnesso e cedevole per tanto, a decorrere dalle ore 19.00 del giorno 06.02.2018 e fino alla verifica ed al ripristino della funzionalità dell'area:

Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell'area d'interdizione

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, dovranno procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di persone e cose.

Nell'area di testata del molo denominato “Scalo Palombo” dell'isola di Alicudi per un distanza di 20 metri dalla testa e di 20 metri nello specchio acqueo antistante la precitata area, come

Art. 3 – Interdizione dell'area a terra

E' onere del Comune e della Ditta, che da questo verrà appaltata per i lavori di ripristino, provvedere ad apporre la relativa cartellonistica monitoria i sistemi di indicazione luminosi diurni e notturni necessari e delimitare le aree di pericolo e mantenerla per tutta la durata dei lavori di ripristino.

Art. 4 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 1:

- le unità navali ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dei lavori;
- le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 3:

- i mezzi terrestri ed il personale facenti capo alla ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;
- i mezzi terrestri ed il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Art. 5 - Prescrizioni per la Ditta

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla legge n.81/08 e del D.M. 272/99, nonché porre ogni cautela per la tutela ambientale e la prevenzione degli inquinamenti.

Art.6 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art. 1154, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172".

Lipari, li 06.02.2018

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Paolo MARGADONNA

Art.6 - Disposizioni finali e sanzioni

COMUNE DI LIPARI (ME) PORTO ALCUNI

PLANIMETRIA
ALLEGATO ALL'ORDINANZA
N° 04 / 18

